

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI
STAMPERIA E ACCESSORI, CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER IL
PERIODO 01 GENNAIO 2023 – 30 GIUGNO 2025.**

LOTTO 3 – SERVIZIO DI USCIERATO, CUSTODIA E PULIZIA PRESSO SPAZI AD USO PUBBLICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1- Oggetto

Il Comune di Mirandola affida la gestione di alcuni servizi che costituiscono attività a favore della collettività, avvalendosi principalmente di soggetti svantaggiati segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Mirandola ed inseriti in progetti di inclusione sociale.

I servizi affidati riguardano l'attività di uscierato, custodia e pulizia presso spazi ad uso pubblico, che nello specifico sono: - Bagni pubblici situati nel Comune di Mirandola; - "Barchessone Vecchio" nella frazione di S. Martino Spino; - Altri vari spazi ad uso pubblico.

Art. 2 – Durata

L'appalto dei servizi in oggetto avrà durata dal 01.07.2023 al 30/06/2025.

Ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione comunale allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'affidatario abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'affidatario, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei servizi da eseguire ammonta presuntivamente a complessivi € 49.180,32 iva esclusa, suddiviso nelle quantità meglio descritte nel computo metrico estimativo.

L'importo sopra indicato non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale, potendo variare, in più o in meno, senza che l'Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta o sospendere il servizio.

L'appaltatore si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione del presente servizio e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo.

Art. 4 – Requisiti dell'appaltatore

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono, conseguentemente, presentare offerta ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs 50/2016 i seguenti soggetti:

- a) Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art.1 lettera b) ed iscritte all'Albo Regionale di competenza delle Cooperative Sociali- sezione B;
- b) Consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali- sezione C, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

In entrambi i casi, l'Appaltatore dovrà avere presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991 per tutto il periodo di durata contrattuale.

L'Appaltatore, entro la data di decorrenza del contratto, dovrà avere una sede operativa nel raggio di 30 Km dalla sede municipale.

Art.5 - Caratteristiche e modalità di svolgimento delle attività appaltate

Le attività oggetto del presente appalto avranno le seguenti caratteristiche e modalità di svolgimento:

a) Bagni pubblici situati nel Comune di Mirandola - monte annuale indicativo n. 690:

- Apertura e chiusura dei bagni nelle giornate e negli orari richiesti dal Comune. In generale è richiesta l'apertura nelle giornate del mercoledì (mercato contadino), del sabato (mercato generale) nonché nelle giornate feriali o festive in cui

nel centro storico si svolgono vari eventi ed iniziative (fiere, concerti, mercati antiquariato ecc);

- pulizie dell'accesso e dei bagni atte a mantenere la struttura in ottime condizioni igieniche e sanitarie. L'assegnatario

si fa carico di fornire i prodotti e i materiali per le pulizie, le igienizzazioni e gli attrezzi di lavoro;

- controllo e sorveglianza della struttura al fine di garantire il comportamento corretto degli utenti ed evitare usi impropri e danneggiamenti.

b) "Barchessone Vecchio" di S. Martino Spino - monte ore annuale indicativo n. 105:

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti recuperati nell'area adiacente al Barchessone compresa l'area giochi;

- Svuotamento e smaltimento dei sacchetti dei rifiuti cestini, recuperati dal cambio cestini gialli attorno al Barchessone Vecchio e contenitori carrellati dell'area giochi

- Pulizia panche verdi attorno all'area del Barchessone e dei giochi- panchine dell'area gioco;

- Annaffiatura e raccolta di erbacce presso l'orto del Barchessone e le cassette di legno con fiori;

- Sistemazione delle biciclette collocate presso la baita in legno (piccole manutenzioni, gonfiaggio, riparazione gomme e pulizie)

Nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre i suddetti interventi dovranno avere frequenza settimanale (preferibilmente di lunedì o martedì). Nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre i suddetti interventi dovranno avere frequenza bisettimanale (preferibilmente di lunedì o martedì).

Attività di sfalcio erba e pulizia con attrezzature aggiuntive, soffiatore e/o decespugliatore (su richiesta) e sistemazioni varie di piccola manutenzione.

L'impegno è indicativamente di 3,5 ore settimanali.

c) Spazi ad uso pubblico: monte ore annuale indicativo n. 235:

Attività di sorveglianza, controllo e usciato presso immobili di fruizione pubblica, fornendo informazioni generali all'utenza e rispondendo al telefono. Attività di informazione e orientamento nell'attività di custodia per eventi o attività espositiva.

I quantitativi suddetti sono puramente indicativi e non impegnativi per il Comune di Mirandola, potendo essi variare in corso del semestre per qualsiasi causa. In ogni caso sia ai fini interpretativi che applicativi del presente atto prevarrà la seguente clausola:

la prestazione dei servizi in oggetto dovrà essere concordata con il RUP che si riserva la facoltà discrezionale, comunque nei limiti concessi dalla legge, orientata ad un miglior perseguimento del pubblico interesse, di modificare (aumentando, diminuendo, variando) anche in corso del semestre il numero delle prestazioni, le sedi, le caratteristiche dei servizi di cui al presente atto in ragione del sopravvenire di nuove necessità, di diversa dislocazione delle sedi, di modifica della politica del Comune relativa ai servizi in oggetto, di differenti esigenze di personale e di diverse disposizioni normative.

Art.6 – Personale

L'appaltatore provvederà ad individuare in modo autonomo il 20% del personale necessario all'espletamento dei servizi oggetto del presente lotto, per il restante 80% il Servizio Sociale del Comune di Mirandola segnalerà all'appaltatore le persone svantaggiate da inserire. Qualora, per lo svolgimento di singole prestazioni, il Servizio Sociale non individuasse persone idonee o l'appaltatore, con valide motivazioni, ritenesse inadeguate le persone segnalate, il servizio verrà garantito interamente dall'appaltatore con proprio personale.

Il responsabile degli inserimenti lavorativi designato dall'Appaltatore ed un'Assistente Sociale predisporranno, per le persone svantaggiate ritenute idonee alle caratteristiche delle attività appaltate, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo. Le modalità d'intervento delle persone svantaggiate inserite competono all'appaltatore nel rispetto del progetto personalizzato concordato, seguendo quanto specificato nel progetto di inserimento lavorativo presentato in sede di gara e riportante le modalità organizzative e gestionali che l'appaltatore intende seguire nello svolgimento dei servizi di cui al presente atto.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore

L'impresa aggiudicataria deve essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente atto.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e in caso di società cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, dalla categoria, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto, e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore.

In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e retributivi dell'Appaltatore, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai servizi durante l'esecuzione degli stessi. Il committente è, quindi, esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti dell'Appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, comprovati da appositi attestati, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore s'impegna inoltre a:

- a)** impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività stesse che dovranno sempre essere svolte puntualmente, con continuità e con la massima diligenza.
- b)** applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative retributive previste dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali;
- c)** dotare tutto il personale della cooperativa di opportuno vestiario e di cartellino di riconoscimento;
- d)** individuare un referente per relazionarsi con il Comune di Mirandola. L'appaltatore dovrà comunicare le generalità del Referente del servizio di fornitura.

Il Referente del servizio avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- cura dei rapporti con l'Amministrazione ordinante;
- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supervisione delle attività;
- monitoraggio dell'andamento dei servizi per tutto il periodo di efficacia del contratto;

- gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazione comunale;
 - risposta all' Amministrazione comunale per tutte le attività e le problematiche relative all'appalto;
 - implementazione delle azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
 - risposta per la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte delle Amministrazione comunale.
- e)** fornire al Comune di Mirandola l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato
- f)** Il personale utilizzato dovrà possedere le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente e autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n°62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti").
- g)** assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Mirandola o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione delle attività.
- h)** farsi carico di tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 - Oneri a carico del Comune di Mirandola

Compete al Comune di Mirandola il compito di:

- trasmettere all' appaltatore, all'inizio di ogni mese il calendario delle date e degli orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi di cui all'art 5 lett. a) del presente atto e a comunicare, telefonicamente o via posta elettronica, con almeno 48 ore di anticipo eventuali modifiche di date o di orari relativi al servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici.
- trasmettere all' appaltatore con almeno 4 giorni di anticipo le date in cui è richiesta l'attività di cui all'art. 5 lett. c) del presente atto
- trasmettere specifiche richieste in ordine a quanto specificato all'art. 5) lett. b)

Art.9 – Penalità

E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di legge e a quelle previste nel presente Capitolato.

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale verrà applicata secondo i seguenti parametri:

* 50% dell'importo giornaliero del servizio, relativamente ai giorni di disagio generatosi, per la mancata effettuazione dei servizi, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;

*€ 100,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale.

Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte dell'amministrazione, eventuali controdeduzioni da parte dell'impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro dieci giorni dalla data della contestazione.

La richiesta del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP. Si procede al recupero delle penalità direttamente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'Appaltatore tramite PEC.

Art. 10 – Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.103 del D.lgs.50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

Art. 11 - Verifiche periodiche e controlli

Il Comune di Mirandola potrà effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare il normale svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, anche attraverso contatti diretti con la struttura dell'Appaltatore e con i lavoratori svantaggiati.

Art. 12 - Pagamenti

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha definito gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Dal 31/03/2015 le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco Q0150M. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica (www.fatturapa.gov.it).

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, l'indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo nonché, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, tutti gli ulteriori dati contabili che verranno comunicati dal competente Servizio comunale in sede di affidamento. L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previo accordo con l'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza". Qualora la Ditta accetti di concordare il suddetto termine di pagamento, dovrà restituire l'apposita dichiarazione, che si allega alla presente richiesta, firmata dal proprio legale rappresentante. In caso contrario saranno applicati i termini legali di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

L'imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).

L'affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento sopra indicato.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00 il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis dpr 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pagamenti e transazioni destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l’appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata al Comune.

Art. 14 – Divieto di subappalto, cessione del contratto e del credito

E’ fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E’ fatto altresì divieto all’affidataria di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto e/o subappaltare lo stesso senza l’autorizzazione espressa dell’Amministrazione comunale-

In caso di inadempimento da parte dell’Affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dal Codice dei contratti e s.m.i. ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 15 – Risoluzione

Il Comune di Mirandola ha facoltà di risolvere il contratto con la ditta affidataria, ai sensi dell' art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) venir meno, durante la vigenza del contratto, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- b) cessione, da parte della ditta affidataria, del contratto;
- c) inadempienza accertata, da parte della ditta affidataria, delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- d) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per i quali siano intervenute tre contestazioni formali motivate da parte del Comune di Mirandola;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

Art. 16 - Copertura assicurativa e responsabilità

L'Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevati il Comune di Mirandola, i loro amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale riguardo l'Appaltatore si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri e che dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

€ 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose.

La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, dell'Appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto inoltre - per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 17 - Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio. Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 18 - Intervento sostitutivo dell'unione in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il Comune di Mirandola invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati. Nei casi di formale contestazione delle richieste, il Comune di Mirandola provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 19 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.)

Premesso che le attività previste da effettuarsi in presenza di solo personale della ditta appaltatrice, per quanto attiene l'applicazione dell'art. 26 del DLgs. n. 81 del 09/04/08, non si rilevano rischi da interferenze.

Ne consegue che anche gli oneri relativi risultano essere pari a zero.

Art. 20 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 21 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stata depositata contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 22 – Stipulazione del contratto e spese

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Mirandola.

Il soggetto affidatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.